

PROTEZIONE RISCHIO CLIMA

Assicurazione obbligatoria del rischio di danni alle immobilizzazioni derivanti da Calamità naturali ed Eventi catastrofici ai sensi della L. n. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) art. 1 co.101 e s.m.i.

INDICE

GLOSSARIO	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	9
NORME CONTRATTUALI COMUNI	9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio ►	9
Art. 2 - Altre assicurazioni ►	9
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa ►	10
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione ►	10
Art. 5 - Aggravamento del Rischio ►	10
Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro ►	10
Art. 7 - Recesso in caso di vendita a distanza ►	11
Art. 8 - Durata e disdetta della Polizza ►	11
Art. 9 - Rinnovo della Polizza ►	12
Art. 10 – Oneri fiscali ►	12
Art. 11 – Foro competente ►	12
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge ►	12
Art. 13 - Buona fede	12
Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa ►	12
Art. 15 - Cessione o Alienazione, Fusione o scissione ►	13
Art. 16 - Cambio sede – trasloco delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati ►	13
Art. 17 - Ispezione delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati ►	13
Art. 18 – Validità Territoriale ►	13
Art. 19 - Coassicurazione e delega ►	13
SEZIONE I – “PARTITE E GARANZIE OBBLIGATORIE”	15
Art. 20 – I Beni assicurati/Immobilizzazioni ►	15
Art. 21 – Limiti di Indennizzo e Scoperti ►	15
Art. 22 – Rischi assicurati ►	16
SEZIONE I BIS – “PARTITE E GARANZIE OPZIONALI”	17
Art. 23 – Partite e garanzie opzionali ►	17

Art. 24 – Demolizione, sgombero e ricollocamento ►	17
Art. 25 – Onorari periti e professionisti (consulenti, tecnici, architetti, ingegneri) ►	17
QUANDO NON SONO INDENNIZZABILI I RISCHI ASSICURATI	19
Art. 26 – Esclusioni generali ►	19
Art. 27 - Esclusioni specifiche all’evento Sisma ►	20
Art. 28 - Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione ►	20
Art. 29 - Esclusioni specifiche all’evento Franamento ►	21
Art. 30 – Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Merci ►	21
Art. 31 - Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Arredamento ►	21
Art. 32 - Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Apparecchiature/Macchine elettroniche ►	22
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	23
Art. 33 – Gli obblighi del Contraente / Assicurato in caso di Sinistro ►	23
Art. 34 - Conservazione delle tracce del Sinistro e giustificazione della preesistenza ►	23
Art. 35 - Esagerazione dolosa del danno ►	23
Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno ►	24
Art. 37 - Mandato dei periti ►	24
Art. 38 - Valore delle Immobilizzazioni e Altri beni assicurati e determinazione del danno ►	24
Art. 39 - Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale ►	26
Art. 40 – Limiti di Indennizzo ►	26
Art. 41 – Pagamento dell’Indennizzo ►	26
Art. 42 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza ►	27

GLOSSARIO

Nel testo che segue, le Definizioni hanno il significato qui precisato:

<i>“Allagamento”</i>	L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
<i>“Alluvione/Inondazione/Esondazione”</i>	La fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
<i>“Altri beni assicurati”</i>	Le altre Partite, non ricomprese nel perimetro dell'obbligo normativo, che il Contraente può assicurare tramite la Sez. I-bis “Garanzie o Partite integrative”: • “Merci”. • “Arredamento”. • “Apparecchiature/Macchine elettroniche”.
<i>“Apparecchiature / Macchine elettroniche”</i>	I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi i relativi sistemi di supporto; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di Impianti e Macchinari né di Attrezzature Industriali e Commerciali. Sono compresi registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni.
<i>“Arredamento”</i>	Gli arredi e i mobili dell'attività e/o dell'ufficio, inclusi armadi di sicurezza e cassaforti (ad eccezione del loro contenuto), tende esterne, articoli di cancelleria e materiali stampati. Sono esclusi Preziosi, Valori e Oggetti d'arte.
<i>“Assicurato”</i>	L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
<i>“Assicurazione”</i>	Il contratto di assicurazione, rappresentato dalla Polizza.
<i>“Attrezzature Industriali e Commerciali”</i>	Le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di Fabbricato, impianti e mezzi di

	sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
<i>“Beni Assicurati/Immobilizzazioni”</i>	Le immobilizzazioni materiali indicate all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile comprendono sinteticamente (vedi specifiche definizioni): • Terreno • Fabbricato; • Impianti e Macchinari; • Attrezzature Industriali e Commerciali.
<i>“Contraente”</i>	La persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione anche in nome e per conto di chi spetta.
<i>“Cose Particolari”</i>	Archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
<i>“Danno indennizzabile”</i>	L'ammontare di danno determinato in base alle condizioni di assicurazione e ai Limiti di Indennizzo ma che non tiene conto dell'eventuale applicazione di Franchigie o Scoperti.
<i>“Esplosione”</i>	Liberazione improvvisa di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, innescata da una reazione chimica che si propaga rapidamente.
<i>“Esplosivi”</i>	Le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; - e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
<i>“Fabbricato” o “Fabbricati”</i>	La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in Polizza, ove l'Assicurato esercita l'attività dichiarata in Polizza. Sono compresi i locali non comunicanti con il Fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del Fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; Sono inoltre comprese le pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti.
<i>“Flash floods”</i>	Cosiddette bombe d'acqua”: rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale ma di altissima intensità dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

<i>“Frana” o “Franamento”</i>	Il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
<i>“Franchigia” o “Franchigie”</i>	La parte di Indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<i>“Grandi imprese”</i>	Le imprese definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In particolare, è considerata grande impresa quella che supera almeno due dei criteri dimensionali previsti nella definizione di media impresa ossia: Occupati: ≥ 250; Fatturato: > 50 milioni di euro; Totale di bilancio > 25 milioni di euro
<i>“Impianti e Macchinari”</i>	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato.
<i>“Impresa di Assicurazione”</i>	SACE BT S.P.A.
<i>“Incendio”</i>	Reazione di combustione non voluta a seguito di un innesco di tipo termico, meccanico, elettrico o umano, al di fuori di un ambiente controllato, che si propaga rapidamente.
<i>“Indennizzo”</i>	La somma dovuta da SACE BT S.P.A. all'Assicurato in caso di Sinistro per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura, dopo l'applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigie e/ o Scoperti eventualmente previsti nella scheda tecnica di Polizza.
<i>“Infiammabili”</i>	Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come Esplosivi, che rispondono alle seguenti caratteristiche: • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.
<i>“Intermediario”</i>	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'Art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in relazione alla Polizza.
<i>“Limite di Indennizzo” o “Massimale”</i>	L'importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;
<i>“Merci”</i>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti,

	scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Si considerano Merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al P.R.A., qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia, qualora non siano già coperti da polizza analoga.
<i>"Merci speciali"</i>	Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle Merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.
<i>"Oggetti d'arte"</i>	Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria.
<i>"Partita"</i>	L'insieme di beni o eventi oggetto di copertura assicurativa. Ciascuna Partita sarà assicurata con una specifica Somma Assicurata indicata in Polizza.
<i>"Polizza"</i>	Il documento che fa prova dell'Assicurazione, composto da: • Scheda Tecnica • Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario • DIP • DIP Aggiuntivo • Informativa privacy
<i>"Premio"</i>	La somma dovuta dal Contraente a SACE BT S.P.A. a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa prevista in Polizza.
<i>"Preziosi"</i>	Gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.
<i>"Primo Rischio Assoluto"</i>	L'impegno dell'Impresa di Assicurazione, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato senza l'applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile
<i>"Regola Proporzionale"</i>	La regola prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, SACE BT S.P.A. risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
<i>"Rischio"</i>	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
<i>"Rischi assicurati"</i>	• Sisma; • Alluvione/Inondazione/Esondazione; • Franamento.
<i>"Scoperto" o "Scoperti"</i>	L'importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di Danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
<i>"Scoppio"</i>	Rottura improvvisa di contenitori causata da un'eccessiva pressione interna di fluidi, non attribuibile a esplosione o gelo.

<i>“Sinistro”</i>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<i>“Sisma”</i>	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
<i>“Somma Assicurata”</i>	L'importo che corrisponde al massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione in relazione alle coperture assicurative prestate per ogni singola Partita.
<i>“Terreno” o “Terreni”</i>	Il/i fondo/i o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
<i>“Valore commerciale”</i>	Il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro tenuto conto della vetustà degli stessi e del loro deperimento per uso o altra causa.
<i>“Valore di ricostruzione”</i>	L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
<i>“Valore di rimpiazzo”</i>	Il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato
<i>“Valore di ripristino”</i>	Il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
<i>“Valori”</i>	Denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali, biglietti delle lotterie ivi compresi quelli delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (i cosiddetti “Gratta e Vinci”), schede e “ricariche” telefoniche, ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore, fustelle.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premesso che:

- Le disposizioni contenute nelle presenti condizioni di assicurazione rappresentano parte integrante della Polizza obbligatoria per i rischi di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici "Protezione Rischio Clima", sottoscritta dal Contraente;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- la Polizza è prestata per le singole Partite, per le Somme assicurate indicate, fatti salvi i Limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la Somma Assicurata o precisato il Massimale e corrisposto il relativo Premio;
- le Definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Le presenti condizioni di assicurazione prevedono:

- **Norme contrattuali comuni (Art. 1 – Art. 19):** sono tutte le condizioni generali della Polizza applicabili sia alla Sezione I che alla Sezione I bis;
- **Sezione I – Partite e garanzie obbligatorie (Art. 20 – Art. 22):** sono riportate le garanzie e le Partite obbligatorie assicurate previste dalla Legge 213/2023 e s.m.i.;
- **Sezione I bis - Partite e garanzie opzionali (Art. 23 – Art. 25):** prevede ulteriori Partite e garanzie opzionali che il Contraente può aggiungere in copertura a quelle previste dalla Sezione I;
- **Quando non sono indennizzabili i Rischi Assicurati (Art. 26 – Art. 32):** sono riportate le esclusioni di Polizza;
- **Cosa fare in caso di Sinistro (da Art. 33 – Art. 42):** sono riportate le modalità di gestione e di liquidazione dei sinistri da parte dell'Impresa di Assicurazione;

NORME CONTRATTUALI COMUNI**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio ►**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente / Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della **copertura assicurativa**.

Art. 2 - Altre assicurazioni ►

Il Contraente deve comunicare per iscritto a SACE BT S.p.A. l'esistenza e la eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio ed in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 giorni dal giorno in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'Art. 1910 Codice Civile

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto di assicurazione, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

SACE BT S.P.A. non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo se il Contraente / Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione di cui sopra ovvero ha percepito da altri assicuratori indennizzi per l'intero ammontare del danno

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa ►

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella scheda tecnica **se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati alla data indicata nella stessa.**

L'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il Premio o la prima rata di Premio.

L'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del Premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi.

Nelle ipotesi previste dai due paragrafi precedenti, se SACE BT S.P.A., nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione, **la Polizza è risolta di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1453 e seguenti del Codice Civile** In tal caso, SACE BT S.P.A. avrà diritto al pagamento del Premio scaduto ed al rimborso spese.

I Premi devono essere pagati:

- a) all'Intermediario se la Polizza è stata stipulata per mezzo di quest'ultimo; oppure
- b) direttamente a SACE BT S.P.A. se la Polizza è stata stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il Premio è sempre determinato per un periodo di Assicurazione della durata di un anno ed è interamente dovuto anche se frazionato in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione ►

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione saranno effettuate per iscritto.

Resta salvo il diritto di SACE BT S.P.A. di modificare le condizioni di Polizza, ove tale modifica sia imposta dalla legge e regolamentazione di volta in volta applicabile.

In tal caso, SACE BT S.P.A. informerà il Contraente per iscritto, fatto salvo il diritto di recesso di quest'ultimo.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio ►

Il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta a SACE BT S.P.A. dei mutamenti che aggravano il Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati da SACE BT S.P.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione** ai sensi dell'Art.1898 Codice Civile

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro ►

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, **il Contraente o SACE BT S.P.A. possono recedere dall'Assicurazione.**

In caso di recesso esercitato da SACE BT S.P.A., questo ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo del Contraente o dell'eventuale Intermediario.

SACE BT S.P.A. rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della relativa comunicazione e SACE BT S.P.A. non è tenuta al rimborso della parte di Premio relativo al periodo di Rischio non corso.

Per esercitare il diritto di recesso, il **Contraente deve inviare a SACE BT S.P.A.**, entro il termine sopra indicato, **la relativa comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:**

- ✓ **se tramite lettera raccomandata a:**

SACE BT S.P.A.
Piazza Poli, 42
00187 Roma

- ✓ **se tramite PEC: sacebt@cert.sacebt.it**

Art. 7 - Recesso in caso di vendita a distanza ►

In caso di vendita a distanza, il **Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di sottoscrizione della Polizza** ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale di Polizza.

SACE BT S.P.A. rimborsa la quota di Premio, al netto delle imposte, per il periodo di efficacia della Polizza non goduto. In conformità all'Art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, **il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.**

Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso, deve inviare a SACE BT S.P.A., entro il termine previsto, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- ✓ **se tramite lettera raccomandata a:**

SACE BT S.P.A.
Piazza Poli, 42
00187 Roma

- ✓ **se tramite PEC: sacebt@cert.sacebt.it**

Art. 8 - Durata e disdetta della Polizza ►

La Polizza è valida per il periodo indicato sulla scheda tecnica di Polizza.

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

In mancanza di disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra almeno 30 giorni prima della scadenza di Polizza, l'Assicurazione viene rinnovata alle medesime condizioni per un ulteriore anno secondo le modalità previste all'Art. 9 – Rinnovo della Polizza.

Il Contraente ha facoltà di disdire l'Assicurazione, entro il termine sopra previsto, tramite l'Intermediario o a SACE BT S.P.A. a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- ✓ **se tramite lettera raccomandata a:**

SACE BT S.P.A. S.p.A.
Piazza Poli, 42
00187 Roma

- ✓ **se tramite PEC: sacebt@cert.sacebt.it**

Anche SACE BT S.P.A. ha la facoltà di **inviare disdetta al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza di Polizza**, tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo del Contraente o dell'eventuale Intermediario.

La disdetta ha come effetto la cessazione del contratto di Polizza alla scadenza annuale.

Art. 9 - Rinnovo della Polizza ►

Durante il periodo di validità della Polizza, possono intervenire elementi che comportano variazioni del Premio e/o delle condizioni di assicurazione al momento del Rinnovo.

In particolare:

- *Il Premio può variare in conseguenza della modifica degli elementi e dei parametri tecnici utilizzati nella determinazione del Premio stesso, rispetto a quelli esistenti al momento della stipula della Polizza.*
- *Le condizioni di assicurazione possono variare a seguito di emanazione di leggi, regolamenti o provvedimenti successive alla stipula della Polizza e a cui SACE BT S.P.A. è tenuta ad adeguarsi.*

Nel caso in cui, al momento del Rinnovo, non siano intervenute variazioni del Premio e/o delle condizioni di assicurazione e non sia stata esercitata la disdetta da una delle due parti, la Polizza si rinnova automaticamente alle medesime condizioni dell'annualità in corso.

Diversamente, nel caso in cui, durante il periodo di validità della Polizza, siano intervenute variazioni del Premio e/o delle condizioni di assicurazione, le stesse saranno comunicate da SACE BT S.p.A. al Contraente o all'Intermediario, tramite PEC o Raccomandata A/R, entro il sessantesimo (60) giorno precedente alla scadenza annuale di Polizza.

Il Contraente, qualora non intenda accettare le variazioni del Premio e/o delle condizioni di assicurazione comunicate da SACE BT S.p.A. potrà esercitare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza di Polizza, secondo le modalità previste all'art. 8 – Durata e disdetta della Polizza. In caso contrario, la Polizza si rinnova automaticamente alle nuove condizioni comunicate.

Art. 10 – Oneri fiscali ►

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente ►

Per ogni controversia che riguardi questo contratto, il **foro competente** è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente / Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge ►

Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti condizioni di assicurazione, si applica la legge italiana.

Art. 13 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio all'atto della stipulazione della presente Polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'Indennizzo dei danni, **a condizione che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e che il Contraente corrisponda a SACE BT S.P.A. il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed è stata resa nota a SACE BT S.P.A. o quest'ultima ne è venuta a conoscenza.

Art. 14 - Rinuncia alla rivalsa ►

SACE BT S.P.A. rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui il Contraente / Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle società

controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, **a condizione che il Contraente / Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.**

Art. 15 - Cessione o Alienazione, Fusione o scissione ►

In caso di cessione o alienazione, parziale o totale dell'Azienda, oppure di fusione o scissione della stessa, è facoltà di SACE BT S.P.A. recedere dalla presente copertura assicurativa. Resta in ogni caso salva la facoltà di SACE BT S.P.A. di modificare unilateralmente le condizioni di Polizza, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'evento da parte del Contraente o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

In caso di modifica delle condizioni di assicurazione da parte di SACE BT S.P.A. a seguito di detti eventi, ne verrà data comunicazione scritta al Contraente e quest'ultimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione con le medesime modalità previste in caso di recesso per Sinistro. In caso di recesso del Contraente, SACE BT S.P.A. provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di Rischio non corso. In caso di proseguimento del rapporto contrattuale, l'Assicurazione sarà disciplinata dalle nuove condizioni di assicurazione.

Art. 16 - Cambio sede – trasloco delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati ►

Qualora un'ubicazione dell'Azienda indicata in Polizza venga trasferita, **fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del Rischio, l'Assicurazione è operante per entrambe le ubicazioni (sia per il precedente indirizzo sia per quello nuovo) per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento** inviata dal Contraente, a condizione che la nuova sede sia ubicata nel territorio italiano.

La Polizza non copre i danni subiti dalle Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati durante le operazioni di transito tra le due ubicazioni.

Trascorso tale periodo, la copertura assicurativa è operante solamente in relazione alla nuova sede dell'Azienda.

Se la nuova sede determina una diminuzione del Rischio, SACE BT S.P.A. adeguerà il premio delle rate successive, se la Polizza prevede un frazionamento diverso dall'annualità.

Nel caso in cui il trasferimento presso la nuova sede determina un aggravamento del Rischio, si applica quanto previsto all'Art. 5 - Aggravamento del Rischio".

Art. 17 - Ispezione delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati ►

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SACE BT S.P.A., **il Contraente / Assicurato riconosce alla stessa la facoltà di controllare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate, anche mediante verifiche da effettuarsi presso le sedi del Contraente / Assicurato stesso con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.**

L'esercizio di tale diritto non libera né il Contraente né l'Assicurato da alcuno dei propri obblighi.

Art. 18 – Validità Territoriale ►

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i Rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 19 - Coassicurazione e delega ►

Coassicurazione con delega SACE BT S.P.A. ed intermediazione tramite Agenzia SACE BT S.P.A.

(Clausola operante se la Polizza è soggetta alla coassicurazione con delegataria SACE BT S.P.A.)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le coassicuratrici indicate nel riparto in scheda Tecnica.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di SACE BT S.P.A. incaricata dal Contraente e designata quale delegataria.

Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla delegataria, si intende valida per tutte le coassicuratrici. L'incarico conferito a una coassicuratrice è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria, per la gestione della Polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei Danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla delegataria in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente

La delegataria provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della Polizza, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Coassicurazione con delega SACE BT S.p.A. ed intermediazione tramite broker

(Clausola operante se la Polizza, intermediata tramite broker, è soggetta alla coassicurazione con delegataria SACE BT S.P.A.)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le coassicuratrici indicate nel riparto in Scheda Tecnica

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda Tecnica che ne ha affidato l'incarico a SACE BT S.p.A. di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla delegataria informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una delegataria è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria, per la gestione della Polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla delegataria al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica alla Polizza che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

SEZIONE I – “PARTITE E GARANZIE OBBLIGATORIE”

(conforme alla L. 213/2023 e successive modifiche e integrazioni – “Legge di Bilancio 2024”)

Art. 20 – I Beni assicurati/Immobilizzazioni ►

La presente Sezione I – “Partite e Garanzie Obbligatorie” della Polizza copre i danni materiali e diretti ai Beni assicurati/Immobilizzazioni causati dai Rischi assicurati previsti dalla Legge 213/2023 e s.m.i.

I Beni assicurati/Immobilizzazioni sono:

- “Terreno”;
- “Fabbricato”;
- “Impianti e Macchinari”;
- “Attrezzature Industriali e Commerciali”;

presenti presso l'ubicazione/i assicurata/e in cui il Contraente / Assicurato svolge l'attività dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza.

Sono assicurabili esclusivamente i Fabbricati costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili i Fabbricati oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Il Fabbricato deve risultare conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, circa il materiale impiegato per la realizzazione delle strutture portanti verticali e orizzontali quali:

- legno;
- muratura;
- cemento armato;
- acciaio.

In caso di strutture miste, la classificazione sarà determinata in base al **materiale predominante utilizzato nella struttura portante ai carichi laterali**. Si precisa che per “predominante” si intende il materiale caratterizzato dal maggior volume.

Per **struttura portante ai carichi laterali** si intende il sistema progettato per resistere e trasferire forze orizzontali causate da fenomeni come vento, eventi sismici, impatti accidentali (ad es. pareti di taglio, telai controventato, controventi ad X).

Per **struttura portante ai carichi verticali** si intende il sistema strutturale progettato per sostenere e trasferire carichi gravitazionali verso le fondamenta del Fabbricato.

Art. 21 – Limiti di Indennizzo e Scoperti ►

La Polizza prevede l'applicazione di **Massimali o Limiti di Indennizzo** convenuti in base ai seguenti principi:

- per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata** (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): Limite di indennizzo pari alla Somma Assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata** (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate): Limite di Indennizzo non inferiore al 70% della Somma Assicurata;

La Polizza può prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, non superiore al 15% del Danno indennizzabile.

Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, **per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto** riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate ovvero per le grandi Imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

La determinazione di Massimali, Limiti di Indennizzo e Scoperti è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Con riguardo ai Terreni la copertura è prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, in deroga alle previsioni di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, fino a concorrenza del Massimale o Limite di Indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del Terreno assicurato.

Art. 22 – Rischi assicurati ►

SACE BT S.P.A. indennizza l'Assicurato, entro la Somma Assicurata, dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da:

- Sisma;
- Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- Frana o Franamento.

(gli “**Eventi Assicurati**”)

Le coperture assicurative sono prestate per l'attività svolta dal Contraente / Assicurato, che deve:

- coincidere con quella/e dichiarata/e al momento della sottoscrizione della Polizza;
- essere quella cui è destinato il/i Fabbricato/i comprese le strutture accessorie, le Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati ivi presenti.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

In nessun caso SACE BT S.P.A. pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita.

Limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

SEZIONE I BIS – “PARTITE E GARANZIE OPZIONALI”**Art. 23 – Partite e garanzie opzionali ►**

La presente Sezione I bis – “Partite e garanzie integrative” prevede, su richiesta del Contraente, la possibilità di acquistare le seguenti Partite e/o garanzie opzionali in abbinamento a quanto stabilito nella Sezione I – “Partite e Garanzie obbligatorie”.

A parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione “Quando non è valida la Polizza Protezione Rischio Clima”, SACE BT S.P.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti da una delle seguenti Partite opzionali:

- “Merci”;
- “Arredamento”;
- “Apparecchiature / Macchine elettroniche”.

causati da uno dei Rischi assicurati.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente / Assicurato o da terzi, al momento del Sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (spese di salvataggio previste dall’art. 1914 CODICE CIVILE).

Il Contraente può inoltre scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie opzionali:

- “Spese di Demolizione, Sgombero, Trasporto E Ricollocamento”;
- “Onorari periti e professionisti (consulenti, tecnici, ingegneri e architetti)”

Altri Limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 24 – Demolizione, sgombero e ricollocamento ►

SACE BT S.P.A. nei limiti delle Somme Assicurate, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- a) demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del Sinistro. Sono inoltre incluse le spese di smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che in quella di “rifiuti radioattivi” di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
- b) le spese documentate, comprese le spese di montaggio e smontaggio, per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare sia le Immobilizzazioni sia le Merci e Arredamento (se operanti le relative garanzie opzionali).

Con riferimento ai residui del Sinistro rientranti sia nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che in quella di “rifiuti radioattivi” di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, SACE BT S.P.A. indennizza l’Assicurato **nei limiti del 10%** del Limite d’Indennizzo previsto per la presente garanzia.

Limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

La garanzia è fornita a Primo Rischio Assoluto, nelle modalità indicate in Polizza.

Art. 25 – Onorari periti e professionisti (consulenti, tecnici, architetti, ingegneri) ►

SACE BT S.P.A., nei limiti della Somma Assicurata, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per gli onorari di competenza del perito, di consulenti e professionisti che ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo perito.

Limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

La garanzia è fornita a Primo Rischio Assoluto, nelle modalità indicate in Polizza.

QUANDO NON SONO INDENNIZZABILI I RISCHI ASSICURATI**Art. 26 – Esclusioni generali ►****SACE BT S.P.A. non indennizza i danni:**

- se il Fabbricato è gravato da abuso edilizio o costruito in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; a meno che tale abuso sia oggetto di un procedimento di sanatoria o di condono.
- che siano conseguenza diretta del comportamento diretto o indiretto dell'uomo o i danni a terzi provocati dai Beni Assicurati a seguito di eventi;
- che siano conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da o dovuti a dolo o colpa grave del Contraente / Assicurato o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- causati da gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del Terreno se non causato da Franamento;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o ogni altro danno – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi dei Rischi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);
- a beni diversi da quelli assicurati con la Sezione I e, qualora acquistata una o più Partite opzionali di cui alla Sezione opzionale I Bis, a beni diversi da quelli assicurati con la stessa;
- avvenuti in Fabbricati o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto;
- avvenuti in Fabbricati in costruzione;
- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- avvenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno, plastica o tela;
- avvenuti in Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- avvenuti in Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità o costruiti in assenza di autorizzazione ad edificare;
- avvenuti in Fabbricati costruiti in aree golenali;
- a beni (Immobilizzazione e/o Altri beni assicurati) già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dal Contraente.
- a beni in leasing, locazione o noleggio, qualora siano già coperti da una polizza di contenuto conforme agli obblighi di legge, direttamente stipulata da altri soggetti;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri.

La presente Polizza, inoltre, **esclude tutti i danni materiali consequenziali** che, a seguito di uno dei Rischi assicurati, causino:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- c) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo quanto espressamente previsto;
- d) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- e) colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Art. 27 - Esclusioni specifiche all'evento Sisma ►

Oltre a quanto previsto all'Art. 26, **sono esclusi**:

- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Allagamento, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a Sisma;
- i danni da *Flash floods*;
- i danni da maremoto, marea;
- i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Sisma sul Fabbricato;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 28 - Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione ►

Oltre a quanto previsto all'Art. 26, **sono esclusi**:

- i danni da Allagamento;
- i danni da *Flash floods*;
- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da variazione della falda freatica;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Rischio Assicurato sul Fabbricato;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;

- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 29 - Esclusioni specifiche all'evento Franamento ►

Oltre a quanto previsto all'Art. 26, **sono esclusi**:

- i danni da Sisma;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il Franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- i danni da Frana nota o potenzialmente già nota al momento del verificarsi del Sinistro;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal Terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del Terreno stesso;
- i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio anche se conseguenti a Franamento;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 30 – Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Merci ►

Oltre alle esclusioni previste agli Artt. 26, 27, 28 e 29, **SACE BT S.P.A. non indennizza i danni**:

- a Merci poste all'aperto;
- a Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle Merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 12 cm;
- a Merci caricate su mezzi di trasporto, anche qualora si trovino nelle aree di pertinenza del Fabbricato
- a Merci contenute all'interno di Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a Merci ubicate sotto tettoie;
- a Merci contenute all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in plastica o tela;
- esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali.

Art. 31 - Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Arredamento ►

Oltre alle esclusioni previste agli Artt. 26, 27, 28 e 29, **SACE BT S.P.A. non indennizza i danni**:

- ad Arredamento posto all'aperto;
- ad Arredamento posto in locali interrati o seminterrati;
- ad Arredamento contenuto all'interno di Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- ad Arredamento ubicato sotto tettoie;
- ad Arredamento contenuto all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in plastica o tela;
- a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti d'arte e di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, orologi da polso e da tasca, collezioni in genere, pellicce;
- a Cose Particolari.

Art. 32 - Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Apparecchiature/Macchine elettroniche ►

Oltre alle esclusioni previste agli Artt. 26, 27, 28 e 29, **SACE BT S.P.A. non indennizza i danni:**

- agli Impianti e Macchinari, Attrezzature Industriali e Commerciali previsti dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 2) e 3) in quanto già assicurati nella Sezione I - Partite Impianti e Macchinari, Attrezzature Industriali e Commerciali.
- ad Apparecchiature/Macchine elettroniche in cui si sia verificato uno Scoppio quando determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni Assicurati;
- di natura elettrica;
- di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente / Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- da caduta accidentale;
- ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce - diverse da laser ad uso medico e/o estetico, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

Sono inoltre esclusi:

- a) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- b) costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico delle Apparecchiature/Macchine elettroniche.

Sono esclusi in ogni caso i danni a smartphone, tablet e navigatori satellitari.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**Art. 33 – Gli obblighi del Contraente / Assicurato in caso di Sinistro ►****In caso di Sinistro:**

- a) il Contraente / Assicurato deve fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati;
- b) il Contraente deve denunciare il Sinistro, entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a SACE BT S.P.A. o, se la Polizza è stata emessa tramite un Intermediario, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Il Contraente può denunciare il Sinistro accedendo attraverso la sua area riservata con le credenziali riportate nel sito www.sacebt.it ed aprendo il sinistro in autonomia secondo le modalità ivi indicate.

Oppure inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sacebt@cert.sacebt.it

Il Contraente / Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, inviandone copia a SACE BT S.P.A. o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni Assicurati perduti o danneggiati mettendo comunque a disposizione di SACE BT S.P.A. registri, conti, fatture o qualunque documento che possa risultare utile ai fini delle verifiche o indagini.

Nel caso di danno ad Apparecchiature / Macchine elettroniche, le riparazioni possono essere avviate immediatamente dopo la denuncia di sinistro indicata nella lettera b). Una volta verificatosi il sinistro, la copertura assicurativa per l'apparecchiatura elettronica danneggiata viene temporaneamente sospesa fino al completamento della riparazione definitiva che ne assicuri il corretto funzionamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile

Art. 34 - Conservazione delle tracce del Sinistro e giustificazione della preesistenza ►**Il Contraente e l'Assicurato:**

- (i) **sono obbligati a conservare le tracce e i resti del Sinistro fino a liquidazione del danno**, senza avere in nessun caso, per tale obbligo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- (ii) fino alla chiusura della liquidazione, **devono tenere a disposizione**, tanto di SACE BT S.P.A., quanto dei periti, **i propri registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento**;
- (iii) **devono, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi**: l'esistenza, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati al momento del Sinistro; la realtà e l'importanza del danno; fornire ogni chiarimento che venisse richiesto, tanto da SACE BT S.P.A., quanto dai periti; reclamare dai terzi le copie e i duplicati dei documenti originali che essi stessi non potessero presentare; attribuire a SACE BT S.P.A. ed ai periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile

Art. 35 - Esagerazione dolosa del danno ►

Se il Contraente e/o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno dichiarando Beni Assicurati distrutti che non esistevano al momento del Sinistro od occulta, sottrae o manomette i Beni Assicurati salvati,

adopera a giustificazione mezzi e/o documenti menzogneri e/o fraudolenti, manomette e/o altera dolosamente le tracce e gli indizi del Sinistro e/o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno ►

La valutazione dell'ammontare del danno viene concordata tra SACE BT S.P.A. (o da un fiduciario da essa nominato) e il Contraente / Assicurato (o una persona da lui nominata).

In mancanza di accordo tra SACE BT S.P.A. e il Contraente / Assicurato, la valutazione dell'ammontare del danno viene concordata tra due periti nominati rispettivamente uno da SACE BT S.P.A. ed uno dal Contraente / Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se SACE BT S.P.A. o il Contraente / Assicurato non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

SACE BT S.P.A. ed il Contraente sostengono ciascuna le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a SACE BT S.P.A. e per metà al Contraente che conferisce a SACE BT S.P.A. la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'Indennizzo dovutogli.

Art. 37 - Mandato dei periti ►

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle informazioni fornite e le dichiarazioni rese dal Contraente / Assicurato in relazione alla Polizza e al Sinistro e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente / Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 33 – Gli obblighi del Contraente / Assicurato in caso di Sinistro;
- 3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza dei Beni Assicurati, illesi, distrutti od avariati;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni che seguono.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per SACE BT S.P.A. ed uno per il Contraente / Assicurato.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per SACE BT S.P.A. e per il Contraente / Assicurato, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 38 - Valore delle Immobilizzazioni e Altri beni assicurati e determinazione del danno ►

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

A. per il Terreno, stimando:

il valore di ripristino ovvero il valore necessario a sostenere i costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

La determinazione del danno si ottiene applicando la stima di cui sopra alla parte di Terreno da ripristinare.

Per il Terreno, SACE BT S.p.A. presta la copertura a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo stabiliti in Polizza, definiti in misura proporzionale alla superficie del Terreno assicurato.

B. per il Fabbricato, stimando:

la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato, con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area.

La determinazione del danno si ottiene deducendo dalla stima di cui sopra il valore dei residui.

Nella somma assicurata Fabbricato sono compresi anche i costi e oneri di urbanizzazione che il Contraente / Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, con un Limite di indennizzo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro e per anno.

C. per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature Industriali/Commerciali, stimando:

il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato ("valore di rimpiazzo") al netto di oneri fiscali se detraibili.

La determinazione del danno si ottiene deducendo dalla stima di cui sopra il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

D. per la Partita opzionale Merci, stimando:

il relativo valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore commerciale delle Merci il valore di quelle illese, il valore residuo di quelle danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

E. per la Partita opzionale Arredamento, stimando:

il valore di rimpiazzo dell'Arredamento con altri elementi nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dalla stima di cui sopra il valore commerciale dell'Arredamento illeso ed il valore residuo dell'Arredamento danneggiato.

F. per la Partita opzionale Apparecchiature/Macchine elettroniche:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
- 2) stimando il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) decurtato dell'importo di cui al punto 2);

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 3) stimando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 4) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 3) decurtato dell'importo di cui al punto 4).

Qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;

Nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso. SACE BT S.p.A. ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al valore di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, rinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Qualora trattasi di apparecchiature / macchine elettroniche che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

Nel caso di danno ad Apparecchiature / Macchine elettroniche, le riparazioni possono essere avviate immediatamente dopo la denuncia di sinistro. Una volta verificatosi il sinistro, non può essere denunciato un ulteriore sinistro sulla medesima apparecchiatura elettronica fino al completamento della riparazione definitiva che ne assicuri il corretto funzionamento.

Art. 39 - Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale ►

La Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle singole Partite assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 30%.

Se detto limite risulta superato, la Regola Proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza del predetto 30%.

Art. 40 – Limiti di Indennizzo ►

SACE BT S.P.A. non può liquidare per ciascuna copertura assicurativa somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto stabilito dall'Art. 1914 (Obbligo di Salvataggio) del Codice Civile

Art. 41 – Pagamento dell'Indennizzo ►

SACE BT S.P.A., verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o ricezione del verbale di perizia definitivo salvo opposizione. Se è stato avviato un procedimento penale sulla causa del Sinistro ovvero venga notificato a SACE BT S.P.A. un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge, l'indennizzo sarà liquidato solo a seguito di pronuncia dell'Autorità giudiziaria che

dichiari che il fatto non sia stato determinato da dolo o colpa grave del Contraente / Assicurato medesimo o del Contraente.

L'indennizzo sarà liquidato al proprietario del bene e dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Art. 42 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza ►

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e/o da SACE BT S.P.A., come applicabili.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:

- Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**
- Art. 2 – Altre assicurazioni**
- Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa**
- Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione**
- Art. 5 – Aggravamento del Rischio**
- Art. 6 – Recesso in caso di Sinistro**
- Art. 7 – Recesso in caso di vendita a distanza**
- Art. 8 – Durata e disdetta della Polizza**
- Art. 9 – Rinnovo della Polizza**
- Art. 10 – Oneri fiscali**
- Art. 11 – Foro Competente**
- Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**
- Art. 13 – Buona fede**
- Art. 14 – Rinuncia alla rivalsa**
- Art. 15 – Cessione o Alienazione, Fusione o scissione**
- Art. 16 – Cambio sede – trasloco delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati**
- Art. 17 – Ispezione delle Immobilizzazioni e degli Altri beni assicurati**
- Art. 18 – Validità Territoriale**
- Art. 19 – Coassicurazione e delega**
- Art. 20 – I Beni assicurati/Immobilizzazioni**
- Art. 21 – Limiti di Indennizzo e Scoperti**
- Art. 22 – Rischi assicurati**
- Art. 23 – Partite e garanzie opzionali**
- Art. 24 – Demolizione, sgombero e ricollocamento**
- Art. 25 – Onorari periti e professionisti (consulenti, tecnici, architetti, ingegneri)**
- Art. 26 – Esclusioni generali**
- Art. 27 – Esclusioni specifiche all'evento Sisma**
- Art. 28 – Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione**
- Art. 29 – Esclusioni specifiche all'evento Franamento**
- Art. 30 – Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Merci**
- Art. 31 – Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Arredamento**
- Art. 32 – Esclusioni specifiche alla Partita opzionale Apparecchiature/Macchine elettroniche**
- Art. 33 – Gli obblighi del Contraente / Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 34 – Conservazione delle tracce del Sinistro e giustificazione della preesistenza**
- Art. 35 – Esagerazione dolosa del danno**
- Art. 36 – Procedura per la valutazione del danno**
- Art. 37 – Mandato dei periti**
- Art. 38 – Valore delle Immobilizzazioni e Altri beni assicurati e determinazione del danno**
- Art. 39 – Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale**
- Art. 40 – Limiti di Indennizzo**

Art. 41 – Pagamento dell'Indennizzo

Art. 42 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Il Contraente conferma altresì le "Dichiarazioni" da lui rese agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

IL CONTRAENTE

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



SACE BT S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione Rischio Clima

Data di aggiornamento: 20/05/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SACE BT S.p.A., società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: www.sacebt.it

E-mail: customerservice@sacebt.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@cert.sacebt.it

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.

Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.

Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.

L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda tecnica di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT per sinistro e per anno, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.	
Partite obbligatorie	
Sisma	Sace BT indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto del Sisma intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
Alluvione/ Inondazione ed Esondazione	Sace BT indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di Alluvione, Inondazione o Esondazione, intendendosi per tali la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Frana o Franamento	Sace BT indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati per effetto di Franamento del terreno, intendendosi per tale il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Partite opzionali	

Merci	<i>Sace BT indennizza i danni materiali e diretti alle Merci per effetto di Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana, se acquistata la Partita opzionale Merci.</i>
Arredamento	<i>Sace BT indennizza i danni materiali e diretti all'Arredamento per effetto di Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana, se acquistata la Partita opzionale Arredamento.</i>
Apparecchiature/Macchine Elettroniche	<i>Sace BT indennizza i danni materiali e diretti alle Apparecchiature/Macchine Elettroniche per effetto di Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana, se acquistata la Partita opzionale Apparecchiature/Macchine Elettroniche.</i>
Garanzie opzionali	
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento	<i>SACE BT S.P.A. rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:</i> <i>a) demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del Sinistro. Sono inoltre incluse le spese di smaltimento dei residui del sinistro "tossici e nocivi" e dei "rifiuti radioattivi" nei limiti del 10% del Limite di Indennizzo previsto.</i> <i>b) le spese documentate, comprese le spese di montaggio e smontaggio, per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare sia le Immobilizzazioni sia le Merci e Arredamento (se operanti le relative garanzie opzionali).</i>
Onorari periti e professionisti	<i>SACE BT S.P.A. rimborsa le spese sostenute dal Contraente per gli onorari di competenza del perito, di consulenti e professionisti che ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico del Contarente a seguito di nomina del terzo perito.</i>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>In aggiunta alle esclusioni richiamate nel DIP danni, SACE BT non indennizza i danni:</i> • causati da o dovuti a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; • da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti; • causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste; • causati da gelo o neve; • da cedimento e/o smottamento del Terreno se non causato da Franamento; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo; • da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

	• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati; • causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici; • relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici – e/o ogni altro danno – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi dei Rischi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività); • a beni diversi da quelli assicurati con la Sezione I e, qualora acquistata una o più Partite opzionali di cui alla Sezione opzionale I Bis, a beni diversi da quelli assicurati con la stessa; • avvenuti in Fabbricati o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto; • avvenuti in Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; • verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico; • avvenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno, plastica o tela; • avvenuti in Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia; • avvenuti in Fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità o costruiti in assenza di autorizzazione ad edificare; • avvenuti in Fabbricati costruiti in aree golenali; • a beni (Immobilizzazione e/o Altri beni assicurati) già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'Assicurato. • a beni in leasing, locazione o noleggio, qualora siano già coperti da una polizza di contenuto conforme agli obblighi di legge, direttamente stipulata da altri soggetti; • a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati; • ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri. Sono inoltre esclusi tutti i danni materiali consequenziali che, a seguito di uno dei Rischi assicurati, causino: • Incendio, Esplosione, Scoppio; • sviluppo di fumi, gas, vapori; • mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo quanto espressamente previsto; • mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; • colaggio o fuoriuscita di liquidi. <i>Esclusioni specifiche all'evento Sisma</i> SACE BT non indennizza: • <i>eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Allagamento, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a Sisma;</i> • <i>i danni da Flash floods;</i> • <i>i danni da maremoto, marea;</i>
--	---

	• <i>i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Sisma sul Fabbricato;</i> • <i>i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;</i> • <i>i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.</i> <i>Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione</i> <i>SACE BT non indennizza:</i> • <i>i danni da Allagamento;</i> • <i>i danni da Flash floods;</i> • <i>i danni da penetrazione di acqua marina;</i> • <i>i danni da maremoto, marea, mareggiata;</i> • <i>i danni da variazione della falda freatica;</i> • <i>mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse</i> • <i>al diretto effetto del Rischio Assicurato sul Fabbricato;</i> • <i>i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;</i> • <i>i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;</i> • <i>i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;</i> • <i>i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;</i> • <i>i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;</i> • <i>i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;</i> • <i>i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;</i> • <i>i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.</i> <i>Esclusioni specifiche per il Franamento</i> <i>SACE BT non indennizza:</i> • <i>i danni da Sisma;</i> • <i>i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;</i> • <i>i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;</i> • <i>i danni da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;</i> • <i>i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il Franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;</i>
--	--

	• <i>i danni da Frana nota o potenzialmente già nota al momento del verificarsi del Sinistro;</i> • <i>i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal Terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del Terreno stesso;</i> • <i>i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio anche se conseguenti a Franamento;</i> • <i>i costi e/o le spese di demolizione e sgombero o ricollocamento;</i> • <i>i danni gli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.</i> <i>Esclusioni specifiche per la Partita opzionale Merci</i> <i>Oltre a quanto sopra previsto, SACE BT non indennizza i danni:</i> • <i>a Merci poste all'aperto;</i> • <i>a Merci poste in locali interrati o seminterrati;</i> • <i>a Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle Merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 12 cm;</i> • <i>a Merci caricate su mezzi di trasporto, anche qualora si trovino nelle aree di pertinenza del Fabbricato</i> • <i>a Merci contenute all'interno di Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;</i> • <i>a Merci ubicate sotto tettoie;</i> • <i>a Merci contenute all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in plastica o tela;</i> • <i>da esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali.</i> <i>Esclusioni specifiche per la Partita opzionale Arredamento</i> <i>Oltre a quanto sopra previsto, SACE BT non indennizza i danni:</i> • <i>ad Arredamento posto all'aperto;</i> • <i>ad Arredamento posto in locali interrati o seminterrati;</i> • <i>ad Arredamento contenuto all'interno di Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;</i> • <i>ad Arredamento ubicato sotto tettoie;</i> • <i>ad Arredamento contenuto all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in plastica o tela;</i> • <i>a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti d'arte e di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, orologi da polso e da tasca, collezioni in genere, pellicce;</i> • <i>a Cose Particolari.</i> <i>Esclusioni specifiche per la Partita opzionale Apparecchiature/Macchine Elettroniche</i> <i>Oltre a quanto sopra previsto, SACE BT non indennizza i danni:</i> • <i>agli Impianti e Macchinari, Attrezzature Industriali e Commerciali previsti dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 2) e 3) in</i>
--	--

	quanto già assicurati nella Sezione I - Partite Impianti e Macchinari, Attrezzature Industriali e Commerciali. • ad Apparecchiature/Macchine elettroniche in cui si sia verificato uno Scoppio quando determinato da usura, corrosione o difetto di materiale; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni Assicurati; • di natura elettrica; • di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; • attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza; • da caduta accidentale; • ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce - diverse da laser ad uso medico e/o estetico, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; <i>Sono inoltre esclusi:</i> • le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti; • costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico delle Apparecchiature/Macchine elettroniche.
--	--

 Ci sono limiti di copertura?		
GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO Per Sinistro e per annualità assicurativa	FRANCHIGIE E SCOPERTI per Sinistro
Sezione Rischio Clima		
<i>Sisma</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	Non superiore al 15%
<i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	Non superiore al 15%
<i>Franamento</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	Non superiore al 15%
PARTITA OPZIONALE	LIMITE DI INDENNIZZO Per Sinistro e per annualità assicurativa	FRANCHIGIE E SCOPERTI per Sinistro
<i>Merci</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	
<i>Arredamento</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	
<i>Apparecchiature/Macchine Elettroniche</i>	<i>Come da Scheda Tecnica</i>	
GARANZIA OPZIONALE	LIMITE DI INDENNIZZO Per Sinistro e per annualità assicurativa	FRANCHIGIE E SCOPERTI per Sinistro
<i>Onorari periti e professionisti</i>	<i>5% del risarcimento/indennizzo con il limite di € 20.000,00 per sinistro e per annualità</i>	//
<i>Demolizione, sgombero e ricollocamento</i>	<i>10% del risarcimento/indennizzo con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per annualità</i>	//



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Protezione Rischio Clima è un prodotto ramo danni ideato per la protezione dei beni relativi all'attività dell'impresa assicurata dai rischi catastrofali compresi quelli obbligatori previsti dalla vigente legislazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta in media all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 25% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:

SACE BT S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazza Poli 42, 00187 Roma

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax 06.42133206

pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile

OPPURE

diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET

oppure

al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

Mediazione

Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	- Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)
--	---

REGIME FISCALE	
<i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</i> <i>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</i> <i>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</i>	
COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.sacebt.it/sace-bt</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Protezione Rischio Clima

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Sace BT Spa società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane alla Sez. I con il numero 1.00149

Stato membro: Italia

Prodotto: PROTEZIONE RISCHIO CLIMA



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza Protezione Rischio Clima è un prodotto ramo danni ideato per fornire copertura assicurativa alle imprese in relazione a danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da eventi catastrofali di origine naturale.



Che cosa è assicurato?

La polizza Sace BT Protezione Rischio Clima copre i beni previsti dall'art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numeri 1), 2) e 3)) del codice civile:

- ✓ Terreni e Fabbricati;
- ✓ Impianti e Macchinari;
- ✓ Attrezzature Industriali e Commerciali;

per i danni materiali e diretti subiti a seguito di:

- ✓ Sisma;
- ✓ Alluvioni/Inondazioni ed Esondazioni;
- ✓ Franamento.

L'assicurazione può coprire inoltre, per i medesimi rischi assicurati, le seguenti Partite opzionali:

- ✓ Mercì;
- ✓ Arredamento;
- ✓ Apparecchiature / Macchine elettroniche;

Inoltre, il Contraente può decidere di abbinare le seguenti garanzie opzionali:

- ✓ Spese di Demolizione, Sgombero, Trasporto e Ricollocamento;
- ✓ Onorari periti e professionisti.



Che cosa non è assicurato?

La polizza Sace BT Protezione Rischio Clima non copre gli eventi esclusi nelle condizioni di polizza. A titolo esemplificativo, non indennizza i danni:

- ✗ a Fabbricati gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione a meno che tale abuso sia oggetto di un procedimento di sanatoria o di condono;
- ✗ che siano conseguenza diretta del comportamento diretto o indiretto dell'uomo o i danni a terzi provocati dai Beni Assicurati a seguito di eventi;
- ✗ che siano conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.



Ci sono limiti di copertura?

! Limiti d'indennizzo

! Scoperti

! Franchigie



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture della polizza Sace BT Protezione Rischio Clima valgono esclusivamente per le ubicazioni riportate nella scheda di polizza che si trovino nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

- fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
- procedere al pagamento del premio pattuito all'Intermediario o direttamente a SACE BT.

Nel corso della durata del contratto:

- comunicare a SACE BT eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio.

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento:

- dare immediata comunicazione a SACE BT mediante o pec, o attraverso l'area riservata
- inviare un dettaglio relativo al sinistro nonché tutti i documenti, le informazioni e le prove che gli vengono richieste da SACE BT;
- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le Immobilizzazioni e gli Altri beni assicurati;
- inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.



Quando e come devo pagare?

Alla firma della polizza ed entro il termine previsto dalla scadenza di ogni eventuale rata successiva, l'Assicurato corrisponde il premio a SACE BT. Il Premio, tenuto conto del frazionamento scelto, deve essere pagato all'Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure direttamente a SACE BT.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, la Polizza si rinnova tacitamente alle medesime condizioni dell'annualità in corso. In caso di variazioni delle condizioni di polizza o del Premio, SACE BT le comunica al Contraente e/o all'Intermediario entro 60 giorni dalla scadenza. Se le variazioni non sono accettate dal Contraente, lo stesso dovrà disdire la Polizza con preavviso di 30 giorni, diversamente la polizza si rinnova alle nuove condizioni comunicate.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile recedere dalla polizza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC:

- a) dopo ogni Sinistro denunciato, fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo;
- b) se la polizza è stata sottoscritta mediante tecniche di comunicazione a distanza, nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale di Polizza;
- c) ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni.

QUESTIONARIO ASSICURAZIONE PROTEZIONE RISCHIO CLIMA

Contraente:

Cod. Fisc/P.IVA:
Sede legale/Residenza:
Cap.: **Comune:** **Prov:**

Assicurato (se diverso dal Contraente):

Cod. Fisc/P.IVA:
Sede
legale/Residenza:
Cap.: **Comune:** **Prov:**
PEC: email referente:

Ubicazione del Rischio 1
Indirizzo: **Comune:** **Prov:**

1) Descrizione del rischio
☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso
☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:
 Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno	☐
Muratura	☐
Cemento armato	☐
Acciaio	☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 2.....
 Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante di intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 3.....
 Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 4.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 5.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

- Legno ☐
- Muratura ☐
- Cemento armato ☐
- Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante di intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 6.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

- ☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

- ☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

- Legno ☐
- Muratura ☐
- Cemento armato ☐
- Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante di intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 7.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio
☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso
☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 8.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio
☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso
☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 9.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

Legno ☐

Muratura ☐

Cemento armato ☐

Acciaio ☐

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

Ubicazione del Rischio 10.....

Indirizzo: Comune: Prov:

1) Descrizione del rischio

☐ Fabbricato Civile ☐ Fabbricato Industriale/Commerciale

2) Destinazione d'uso

☐ In costruzione e/o ristrutturazione* ☐ Vuoto e inoccupato ☐ Residenziale ☐ Commerciale ☐ Industriale

3) Attività esercitata:

4) Piano in cui si trova l'ubicazione:.....

Sono presenti piani interrati: SI ☐ NO ☐

5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:

6) Caratteristiche costruttive del fabbricato (materiali):

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Legno | ☐ |
| Muratura | ☐ |
| Cemento armato | ☐ |
| Acciaio | ☐ |

In caso di **strutture miste**, la classificazione del materiale è determinata in base al **materiale predominante** utilizzato nella **struttura portate ai carichi verticali**. Si precisa che predominante si intende il **materiale caratterizzato dal maggior volume**.

7) Anno di costruzione del fabbricato:

* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

L'Assicurando dichiara che il/i Fabbricato/i su indicato/i:

- è adibito esclusivamente all'attività svolta dall'Assicurato, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- si trova nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - non è gravato da abuso edilizio né è stato costruito in carenza delle autorizzazioni previste né gravato da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione; o che tale abuso è oggetto di un procedimento di sanatoria o di condono.
- è stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- è stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
- non è in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- non è un capannone pressostatico, tensostruttura, tendo-struttura e simili, baracca in legno, plastica o tela;
- non è gravato da abuso edilizio o costruito in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- non è stato dichiarato inagibile con provvedimento della Autorità;
- non si trovi in aree golenali;

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 1

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

	Somma Assicurata
Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....

Attrezzature Industriali e Commerciali

€.....

Sezione I BIS
Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata
Merci

€.....

Arredamento

€.....

Apparecchiature/Macchine elettroniche

€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento

 SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti

 SI ☐ NO ☐
SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 2
Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)
Somma Assicurata
Terreno

€.....

Fabbricato

€.....

Impianti e Macchinari

€.....

Attrezzature Industriali e Commerciali

€.....

Sezione I BIS
Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata
Merci

€.....

Arredamento

€.....

Apparecchiature/Macchine elettroniche

€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento

 SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti

 SI ☐ NO ☐
SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 3
Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)
Somma Assicurata

Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 4

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

Somma Assicurata

Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 5

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)
Somma Assicurata

Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS
Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento	SI ☐ NO ☐
Onorari Periti e professionisti	SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 6
Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)
Somma Assicurata

Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS
Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento	SI ☐ NO ☐
Onorari Periti e professionisti	SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 7

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

	Somma Assicurata
Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

	Somma Assicurata
Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento	SI ☐ NO ☐
Onorari Periti e professionisti	SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 8

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

	Somma Assicurata
Terreno	€.....
Fabbricato	€.....
Impianti e Macchinari	€.....
Attrezzature Industriali e Commerciali	€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

	Somma Assicurata
Merci	€.....
Arredamento	€.....
Apparecchiature/Macchine elettroniche	€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento

SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti

SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 9

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

Somma Assicurata

Terreno

€.....

Fabbricato

€.....

Impianti e Macchinari

€.....

Attrezzature Industriali e Commerciali

€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci

€.....

Arredamento

€.....

Apparecchiature/Macchine elettroniche

€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento

SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti

SI ☐ NO ☐

SOMME ASSICURATE UBICAZIONE 10

Sezione I – Immobilizzazioni (Partite obbligatorie)

Somma Assicurata

Terreno

€.....

Fabbricato

€.....

Impianti e Macchinari

€.....

Attrezzature Industriali e Commerciali

€.....

Sezione I BIS

Partite integrative opzionali

(inserire la Somma Assicurata di una o più partita opzionale da aggiungere in abbinamento a quelle della Sezione I)

Somma Assicurata

Merci

€.....

Arredamento

€.....

Apparecchiature/Macchine elettroniche

€.....

Garanzie integrative opzionali

(barrare su SI se si vuole sottoscrivere una o entrambe le garanzie opzionali)

Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento

SI ☐ NO ☐

Onorari Periti e professionisti

SI ☐ NO ☐

L'Assicurando dichiara inoltre di essere consapevole che:

- per Immobilizzazioni con Somma Assicurata fino a € 1.000.000,00 trova applicazione un Limite di indennizzo pari al 100% della Somma Assicurata;
- per Immobilizzazioni con Somma Assicurata da € 1.000.000,00 a € 30.000.000,00 trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70% della Somma Assicurata;
- per Immobilizzazioni con Somma Assicurata fino a € 30.000.000,00, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, la Polizza può prevedere uno Scoperto, che rimane a carico dell'Assicurato, non superiore al 15% del Danno indennizzabile;
- per Immobilizzazioni con Somma Assicurata superiore a € 30.000.000,00, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese le imprese definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo, la determinazione del Limite di indennizzo e della percentuale di Scoperto che rimane a carico dell'Assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
- per le Partite opzionali (Merci, Arredamento, Apparecchiature/Macchine elettroniche), le Somme Assicurate, i Limiti di indennizzo e la percentuale di Scoperto che rimane a carico dell'Assicurato sono rimessi alla libera negoziazione delle parti.

Eventuali sinistri ultimo triennio:

Data di accadimento	Tipologia Sinistro	Importo €	P=Pagato R=Riserva

Note.....

.....

.....

.....

Dichiarazioni false, inesatte o reticenti richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurando conferma la veridicità delle informazioni e dei dettagli forniti nel presente Questionario che farà parte integrante del contratto di assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

Data _____

Firma dell'Assicurando _____

LA FIRMA SU QUESTO MODULO NON IMPEGNA L'ASSICURANDO A CONTRARRE L'ASSICURAZIONE CON SACE BT